



IN QUESTO NUMERO

- Elezioni Europee ed Amministrative: Propaganda elettorale e comunicazione politica.
- Lavori a contatto con i minori: obbligatorio il certificato penale del casellario giudiziale - Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39
- Inps: sì alla convenzione per l'accesso alla banca dati . Pa e gestori di pubblici servizi dovranno rispettare rigorose misure a tutela della privacy
- Dipartimento della Funzione Pubblica: disponibile on line il modello per la segnalazione di condotte illecite (anticorruzione)
- Elezioni Amministrative: presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi - art. 2 Legge 23 novembre 2012 n. 215.

Elezioni Europee ed Amministrative:
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista delle prossime consultazioni Amministrative ed Europee, il Ministero dell'Interno ha diffuso le indicazioni relative ai principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

1) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione:

con riferimento alle elezioni europee, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Per le elezioni comunali tale divieto decorre dal trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna elettorale e, quindi, dal 26 marzo 2014, e per tutta la durata della stessa. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, questo trova applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

2) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della

votazione, da martedì 22 aprile a giovedì 24 aprile 2014, dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

3) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 25 aprile 2014, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili:

Da venerdì 25 aprile 2014, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130. Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio:

Le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio - ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni non costituiscono forma di propaganda, purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime.

6) Uso di locali comunali:

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

7) Agevolazioni postali e fiscali:

Nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. Nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

8) Parità di accesso ai mezzi di

informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

9) Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:

L'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

10) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici: L'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. E' opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non

interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 25 maggio 2014), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 24 maggio 2014 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Lavori a contatto con i minori: obbligatorio il certificato penale del casellario giudiziale - Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 è stato pubblicato, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno 6 aprile 2014.

Il decreto introduce l'obbligo, in capo ai datori di lavoro che impiegano dipendenti in attività a diretto contatto con i minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale ai lavoratori stessi.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l'art. 25-bis, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.

Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile -, prescrive che il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività

professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori," deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.

Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell'articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al "datore di lavoro", espressione questa che non lascia margini di dubbio nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove disposizioni.

Esse - si ribadisce - valgono soltanto

per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di "datore di lavoro".

Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

Certificato penale richiesto dal datore di lavoro privato:

Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro ai sensi del nuovo articolo 25 bis del d.p.r. 313/2002 ha lo stesso contenuto del certificato penale richiesto dall'interessato ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 313/2002.

Deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, per verificare nei confronti di detta persona l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014)

Certificato penale richiesto dal datore di lavoro pubblico:

Deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale.

Ulteriori informazioni su:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp;jsessionid=5144D1775FB03D2FC193FA9545FA8FC5.ajpAL03?previousPage=homepage&contentId=NOL1000961

Inps: sì alla convenzione per l'accesso alla banca dati. Pa e gestori di pubblici servizi dovranno rispettare rigorose misure a tutela della privacy

Il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di convenzione tipo che regolerà i rapporti tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti che hanno diritto di consultare le sue banche dati

per finalità istituzionali (ad esempio, per il controllo della veridicità delle autocertificazioni sugli aspetti pensionistici o sulla situazione reddituale per la concessione di agevolazioni e benefici).

La convenzione stabilisce, inoltre, l'assoluto divieto per l'Ente richiedente di duplicare in forma massiva i dati resi disponibili dall'Inps e di replicarli in autonome banche dati ed individua quali tipi di dati possono essere consultati e in quale modalità (ad esempio tramite consultazione on-line o con applicativi ad hoc).

L'Inps e gli enti che hanno accesso ai dati dovranno nominare al loro interno sia un Responsabile della Convenzione, sia dei Referenti tecnici che garantiranno la corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzativa.

I dati degli accessi telematici saranno conservati il tempo necessario per consentire anche verifiche a posteriori sul corretto utilizzo dei servizi Inps e le amministrazioni dovranno informare gli operatori che le loro attività sulla banca dati saranno monitorate anche tramite appositi applicativi.

Ulteriori approfondimenti su www.garanteprivacy.it

Dipartimento della Funzione Pubblica: disponibile on line il modello per la segnalazione di condotte illecite (anticorruzione)

Il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto un modello per la segnalazione degli illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs n. 165 del 2001 (c.d. whistleblower) che può essere utilizzato dai dipendenti e dai collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione.

L'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa

della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Il modello è disponibile su:

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1162951/modello_segnalazione_wb.pdf

Elezioni Amministrative : presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi - art. 2 Legge 23 novembre 2012 n. 215

La legge 23 novembre 2012, n. 215, detta nuove norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli organi elettivi dei comuni.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c) ha inserito, dopo il comma 3 dell'articolo 71 del testo unico degli enti locali, il comma 3-bis, prevedendo che nella formazione delle liste di candidati debba essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi e disponendo specificamente che - nei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti - nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati previsti, con l'eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una

cifra inferiore a 50 centesimi.

Pertanto, nei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la legge 23 novembre 2012, n. 215, prevede che nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi.

Pertanto, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi.

Si rimanda al prospetto esemplificativo per la corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere, predisposto dal Ministero dell'Interno (pag. 63 delle istruzioni per la presentazione delle candidature)

reperibile su:

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_04_09_ATT00029.pdf

e che si riporta in allegato.

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotonda- mento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				2 / 3	1 / 3	2 / 3	1 / 3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = 27	26,66 = 27	13,33 = 13	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	16	16	8	10,66 = 11	5,33 = 5
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = 11	10,66 = 11	5,33 = 5	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	12	10,66 = 11	5,33 = 5	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	9	8	4	6	3

(1) L'arrotondamento si effettua all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3), in presenza di decimali, la quota percentuale del genere più rappresentato (2/3) è arrotondata all'unità superiore se la relativa cifra decimale è pari o superiore a 50 centesimi